



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;
- VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato articolo 64, comma 3;
- VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante : "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 – Serie generale;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante "Indicazioni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo dell'istruzione. Indicazioni per il curriculum", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2007 – Serie generale;
- SENTITO il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- SENTITA la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
- UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
- SULLA proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente regolamento

Articolo 1 - Oggetto

1. La scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione sono disciplinati dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, come ulteriormente modificato dal presente regolamento; dal Capo IV del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; dall'articolo 1, commi 1 e 7 del decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007 n. 176; dal presente regolamento, emanato per l'attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133; dall'art. 4 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. Il presente regolamento provvede, anche attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizzazione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
3. In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009 – 2010, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2007. Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.
4. Nel corso del triennio scolastico 2009/2010 – 2011/2012, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI) svolgono apposito monitoraggio sulle attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'eventuale revisione delle Indicazioni, da adottarsi mediante regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

Articolo 2 – Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Ai fini di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:
 - a) disponibilità dei posti,
 - b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa,
 - c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.
3. Sempre al fine di corrispondere alle esigenze delle famiglie è prevista la possibilità, previo accordo con gli Enti locali, di proseguire nelle iniziative e negli interventi relativi all'attivazione delle "sezioni primavera", di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo gli opportuni coordinamenti con l'istituto degli anticipi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

5. L'orario di funzionamento, come previsto dal piano programmatico, in data 4 settembre 2008, resta disciplinato dall'art. 104 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004. L'orario tipo di funzionamento della scuola dell'infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Si conferma altresì la possibilità, prevista dalle norme vigenti, che le famiglie chiedano un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Tali orari sono comprensivi della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative per la scuola dell'infanzia con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

6. Le sezioni nella scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, site in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

Articolo 3 - Primo ciclo di istruzione

1. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra l'amministrazione scolastica e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.

Articolo 4 – Scuola primaria

1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico o prevalente che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, sino a 30; è previsto altresì il modello delle 40 ore corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tengono conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

4. Le classi successive alla prima funzionano, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal comma 3, secondo i seguenti modelli orario:

- a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
- b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all'orario delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009;
- c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009.

5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 228 del 1° ottobre 2007.

6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche, l'integrazione degli alunni disabili, il funzionamento delle classi a tempo pieno secondo l'articolazione prevista dal successivo comma 7. Il predetto organico è integrato, ove necessario, con le ore occorrenti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica.

7. Le classi a tempo pieno secondo il modello di cui al comma 3, sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. A livello nazionale rimane confermato il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base delle economie realizzate. Le maggiori disponibilità di orario rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno sono utilizzate per una maggiore diffusione del tempo pieno medesimo. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

8. Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo.

9. Per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" si applica l'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, sono individuati, nell'ambito dell'istituto o di reti di scuole, i titoli prioritari per impartire l'insegnamento di musica e pratica musicale.

11. Sono organizzati, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, corsi di formazione professionale per i docenti, finalizzati all'adattamento al nuovo modello organizzativo.

Articolo 5 – Scuola secondaria di I grado

1. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali elevabili fino a 40 comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa. Gli orari di cui ai periodi precedenti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo modificativo al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

2. I piani di studio, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo della scuola secondaria di I grado, sono funzionali alle conoscenze e alle competenze da acquisire da parte degli alunni in relazione alle diversità individuali, comprese quelle derivanti da disabilità.

3. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, si procede alla definizione delle classi di concorso e di abilitazione secondo criteri di flessibilità nell'utilizzo del personale anche al fine di facilitarne l'impiego.

4. Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività da un minimo di 36 ore ad un massimo di 40 ore. Le classi a "tempo prolungato" si attivano su richiesta delle famiglie e nel limite del numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate.

5. Le classi funzionanti a "tempo prolungato" sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

6. Il quadro orario settimanale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, definiti tenendo conto dei nuovi piani di studio, è così determinato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999:

Italiano, Storia, Geografia	9
Attività di approfondimento in materie letterarie	1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Matematica e Scienze	6
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1

7. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

8. I corsi ad indirizzo musicale, già ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo. Le indicazioni relative all'insegnamento della musica per valorizzarne l'apprendimento pratico, anche con l'ausilio di laboratori musicali, nei limiti delle risorse esistenti, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare. Con il medesimo provvedimento sono fissati i criteri per l'eventuale riconoscimento dei percorsi formativi extracurricolari realizzati dalle scuole secondarie di primo grado nel rispetto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999, per la loro equiparazione a quelli previsti dall'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124.

9. Il quadro orario settimanale delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado a tempo prolungato è così determinato fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 275 del 1999:

Italiano, Storia, Geografia	15
Matematica e Scienze	9
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1
Approfondimenti a scelta delle scuole nelle discipline presenti nel quadro orario	1 o 2

10. L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", previsto dall'art. 1 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

11. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai precedenti commi 6 e 9. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

Articolo 6 – Norme finali

1. Le province di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite massimo di 36 ore settimanali per le classi funzionanti a tempo normale di cui al precedente art. 5 comma 6.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2010, n. 165 le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali.

Articolo 7 - Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 1, comma 630, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) articolo 6, articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
 - c) articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione comunque incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,